



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. –Dipartimento Interregionale

RIUNIONE GIOVEDÌ 26 LUGLIO 2012

1. Ricorso S.S.D. ALBALONGA

RESPINTO

avverso le sanzioni:

- squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Pividori Gianluca;
- squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Marini Mattia;
- squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Leacche Manolo,

inflitte seguito gara play-off Campionato di Eccellenza Olbia 1905/ Albalonga del 6.6.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 216 dell'8.6.2012)

2. Ricorso S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 SRL

RESPINTO

avverso la sanzione dell'ammenda di €5.000,00 inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. in relazione alle violazioni ascritte al proprio legale rappresentante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1 C.G.S., 94 ter comma 2, e 91 N.O.I.F. (nota n. 7521/680pf11-12/AM/ma del 23.4.2011) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 102/CDN del 20.6.2012)

3. Ricorso Sig. MARINO MARIO (all'epoca dei fatti, Direttore Responsabile della società Acireale Calcio 1946 srl) **RESPINTO**

avverso la sanzione della inibizione per mesi 5 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1 C.G.S., 94 ter comma 2, e 91 N.O.I.F. (nota n. 7521/680pf11-12/AM/ma del 23.4.2011) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 102/CDN del 20.6.2012)

4. Ricorso per revocazione ex art.39 C.G.S. POL. MONTEROTONDO LUPA SRL **INAMMISSIBILE**

avverso l'obbligo per la reclamante di corrispondere la somma €2.130,00 al Sig. Angelocore Marco (Provvedimento del Collegio Arbitrale – LND prot. 25.12 del 23.04.2012)

5. Ricorso ASD P. VIGOR PERCONTI **INAMMISSIBILE**

avverso la sanzione dell'ammenda di €400,00 inflitta alla società seguito gara Vigor Perconti/ Liventina Gorghense del 23.6.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 231 del 25.6.2012)

6. Ricorso DOPOLAVORO FERROVIARIO SAPRI **INAMMISSIBILE**

avverso le sanzioni:

- punizione sportiva della perdita della gara con punteggio 0-3;
- squalifica fino al 12.8.2012 al Sig. Caputo Mario, inflitte seguito gara Pixous 2002/ Dopolavoro Ferroviario Sapri del 13.5.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 3 del 5.7.2012)